

Credito di imposta investimenti: i chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

26 Agosto 2021

Investimenti in beni strumentali nuovi: se al 15 novembre 2020 è stato effettuato l'ordine vincolante ed è stato versato l'acconto, il credito di imposta segue le regole fissate dalla legge di bilancio 2020. Se, invece, al 15 novembre 2020 le suddette condizioni non si sono verificate, valgono le regole della legge di bilancio 2021.

Con la **Circolare 9/E del 23 luglio 2020** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale disciplina applicare al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi in caso di investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 e ha affrontato una serie di questioni legate alle modalità di applicazione del credito d'imposta alla luce delle novità della legge di bilancio 2021.

Si ricorda che la legge 178/2020 (bilancio 2021) ha modificato e rafforzato la disciplina^[1] del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le novità riguardano, in particolare, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022^[2].

Pertanto, **per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a crearsi una parziale sovrapposibilità tra la nuova disciplina e quella fissata^[3] della legge di bilancio 2020.**

Su questo punto l'Agenzia precisa che la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica a quegli investimenti per cui al 15 novembre 2020 è stato effettuato l'ordine vincolante, è stato versato l'acconto del 20% (c.d. "prenotazione"), e sempre che gli investimenti vengano completati entro il 30 giugno 2021.

Diversamente, **se al 15 novembre non si sono verificate le suddette condizioni si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.**

Nella circolare vengono, poi, forniti ulteriori chiarimenti, ad esempio in tema di:

- **Utilizzo in un'unica quota** - La fruizione del credito di imposta in un'unica quota è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti effettuati dal **16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** aventi ad oggetto:

- beni strumentali materiali "non 4.0"^[4]___
- beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro^[5]___.

Sul punto **l'Agenzia precisa che la fruizione in una sola quota è facoltativa;**

- **Contributi per l'acquisizione dei beni agevolati** - Analogamente a quanto già precisato con la circolare n. 4/E del 2017 in tema di super e iper ammortamento, viene precisato che **il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi;
- **Cumulo** - La legge di bilancio 2021 prevede la possibilità di cumulare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Tale facoltà è concessa a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento e tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP.

Per verificare che il cumulo degli incentivi non superi il costo dell'investimento l'Agenzia precisa che occorre:

- individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare;
- calcolare il credito di imposta e sommarlo agli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti;
- calcolare il "risparmio d'imposta" derivante dal fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti

ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito per intero, altrimenti questo andrà ridotto proporzionalmente.

[1] ___ Già la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) aveva “trasformato” i benefici “super ammortamento” ed “iper ammortamento” legati alla maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa, in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” - [ID N. 38132](#) dell'8 gennaio 2020.

[2] ___ oppure al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

[3] ___ Cfr. art. 1 commi 184 a 197.

[4] ___ Inizialmente, anche per questi beni la Legge di Bilancio 2021 ammetteva la compensazione in unica quota solo a favore dei soggetti con volume di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro. È stato poi il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis convertito nella legge 106/2021) ad estendere tale possibilità, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche agli altri.

[5] ___ Restano fruibili in 3 quote i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione del beneficio e il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.

[45914-Circolare 9-E del 23 luglio 2020.pdf](#)[Apri](#)